

È sufficiente il fax per la trasmissione dei documenti alla p.a.

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 19 giugno 2009 n. 4151, Pres. Barbagallo, Est. Garofoli, ha precisato che, in virtù dell'articolo 43 comma 6 dPR n. 445/2000, secondo cui 'I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale', un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova".Fonte: Notiziario Di MuroStudio Legale Romanazzi70010 Turi (Ba) - Via XX Settembre, n.39Tel. e Fax (+39) 080.8915903 Mob. 340 3038255Email romanazzicesare@libero.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo C.F. RMN CSR 76D28 E038T P. IVA. 04628620728